



COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

Protocollo N. 0000234 in data 12/01/2022 13:44

Sezione PROT - PROTOCOLLO GENERALE

Tipologia

PROTOCOLLO IN PARTENZA

Oggetto

AUA - Impresa Italter di Spipione Nino

Classificazione da Titolare

Titolo: VIII - ATTIVITA' ECONOMICHE

Classe: 3 - INDUSTRIA

Allegati

Il presente Documento contiene al suo interno il seguente Allegato:

1. AUA.pdf.p7m

Impronta: 6BFC3DDD849E0FD983C9A304610FFA5276FDFCD9A4B2652A31EA149F188D1084; Algoritmo: SHA-256



APRIRE IL DOCUMENTO CON UN LETTORE PDF, PER CONSULTARE I SUDETTI FILE NELLA SEZIONE INTERNA ALLEGATI



COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Provincia di Teramo)
AREA TECNICA

I° Settore - Servizio Urbanistica e LL.PP.
Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata

C.F. 8000379067 - Tel. 0861 975926/7 - fax 0861 975928 - Mail:urbanistica@isoladelgransasso.gov.it

Prot. _____

Isola del Gran Sasso, 12.01.2022

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)
(D.P.R. n. 59/2013 - D.P.R. n. 160/2010)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

L'Impresa Italter di Nino Scipione – Stabilimento in zona Industriale Santa Reparata snc - Isola Gran Sasso TE con attività di preparazione cantiere edile, attività di gestione rifiuti non pericolosi, ha presentato presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive di questo comune l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale riferita ai seguenti titoli abilitativi:

- **lettera a) art. 3 comma 1 D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);**
- **lettera c) art. 3 comma 1 D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);**
- **lettera e) art. 3 comma 1 D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447);**
- **lettera g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs 152/2006;**

Il SUAP Del Comune di Isola del Gran Sasso ha trasmesso la documentazione relativa all'AUA in data 27.03.2017, successivamente perfezionate;

Preso atto che con determinazione di giunta Regionale n. **DPC024/454** del 10.12.2021 e' stato adottato, ai sensi e per gli effetti degli art. 3 del D.P.R. 59/2013, l'atto endoprocedimentale per l'Autorizzazione Unica Ambientale, in conformità con quanto stabilito dall'art. 2 del DPR 59/2013, alla **Impresa Italter di Nino Scipione** - Stabilimento in zona Industriale Santa Reparata snc - **Isola del Gran Sasso TE** - Stabilimento Piano di Corazzano, Isola Gran Sasso TE (Stessa Sede Legale) con attività di preparazione cantiere edile, attività di gestione rifiuti non pericolosi (P.IVA 00703080671 Codice Ateco 43.12.) relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- lettera a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 – **scarico di acque meteoriche di prima pioggia a rischio dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici in pubblica fognatura.**
- lettera c) autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
- lettera e) comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- lettera g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgss. 152/2006;

Presso atto, altresì, che il suddetto organo regionale, ha invitato questo ufficio SUAP ad ammettere il provvedimento unico finale ed a trasmettere alla ditta ed agli enti interessati nel procedimento.

Visto il “ Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello Unico per le attività produttive”: di cui al D.P.R. n. 160/2010 e.m.i. di cui D. L.G.S. n. 127/20

RILASCIA

l'Autorizzazione Unica Ambientale, in conformità con quanto stabilito dall'art. 2 del DPR 59/2013, **Impresa Italter di Nino Scipione - Stabilimento in zona Industriale Santa Reparata snc - Isola del Gran Sasso TE - Stabilimento Piano di Corazzano, Isola Gran Sasso TE (Stessa Sede Legale)** con attività di preparazione cantiere edile, attività di gestione rifiuti non pericolosi (P.IVA 00703080671 Codice Ateco 43.12.) relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- lettera a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 – **scarico di acque meteoriche di prima pioggia a rischio dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici in pubblica fognatura.**
- lettera c) autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
- lettera e) comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- lettera g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgss. 152/2006;

STABILISCE

CHE la validità dell'A.U.A. è subordinata all'osservanza della normativa di settore e delle prescrizioni tecnico gestionali che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che sono contenute negli allegati specificati di seguito:

| Oggetto | N. Allegato | Riferimenti |
|------------------------|----------------------------------|---|
| Scarichi idrici | Allegato titolo lett. a) | Determinazione Ruzzo Reti S.p.a. n. 37315 del 14.11.2018 |
| Emissioni in atmosfera | Allegato titolo lett. c)1 | Determinazione Regione Abruzzo DPC025/45994 del 17.02.2020 |
| | Allegato titolo lett. c)2 | QRE del 29.12.2016 |
| Impatto acustico | Allegato titolo lett e) | Nulla Osta del Comune di Isola di Isola del Gran sasso(TE) n. 9304 del 24.10.2018. L'impresa, inoltre, dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 4, comma 7, della LR. 23/2007 (collaudo acustico) |
| Recupero rifiuti | Allegato titolo lett g) | Determinazione della Provincia di Teramo n. 1711 del 25.11.2021 |
| Parere ARTA | Allegato 1 | Prot. ARTA Distretto Prov.le di Teramo n. 22316/2017 |
| Parere ARTA | Allegato 2 | Prot. ASL Teramo n. 12632 del 04.02.2020 |
| Parere Comune | Allegato 3 | Prot. Comunale n. 1327 19.02.2019 |

CHE ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR 13 marzo 2013 n 59 la presente autorizzazione ha una durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento all'impresa da parte del Suap: essa deve essere conservata presso lo stabilimento, unitamente alla documentazione presentata a corredo dell'istanza e alla documentazione integrativa, a disposizione degli Enti e Organi preposti ai controlli;

CHE la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza con le modalità indicate all'art 5 del DPR 59/13: **la Regione Abruzzo, ai sensi di quanto previsto all'art. 5, comma 5, del DPR 59/2013, può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza, ove ricorrano i casi previsti nel suddetto comma;**

CHE in caso di variazione del regime societario, l'impresa subentrante dovrà richiedere la voltura del presente provvedimento;

CHE in caso di modifica del Gestore dello stabilimento, all'impresa è fatto obbligo di comunicare tale cambiamento;

CHE in caso si intenda effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto il Gestore è obbligato ad osservare le disposizioni di cui all'art. 6 del DPR 59/13;

CHE eventuali autorizzazioni inerenti i medesimi titoli abilitativi oggetto del presente atto, cessano di essere validi al momento in cui questa A.U.A. diventa vigente.

CHE la presente AUA non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, nulla osta, e/o titoli comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività d'impresa e non espressamente sostituiti dal presente atto.

TRASMETTE

il presente atto alla **Impresa Italter di Nino Scipione** ed agli Enti interessanti nel procedimento di seguire elencati:

- Regione Abruzzo Servizio DPC024,
- Regione Abruzzo Servizio DPC025,
- Ruzzo Reti S.p.A.
- ARTA Abruzzo, Distretto Provinciale di Teramo,
- ASL di Teramo Dip. Prevenzione SIESP di Teramo,
- Provincia di Teramo.

MODALITA' PROPOSIZIONE EVENTUALI RICORSI

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 e s.m. e i., si comunica che avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno proporre:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione Abruzzo competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della notifica;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di notifica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Maria Gabriella Fortezza)



**RUZZO RETI S.P.A.
TERAMO**

In house providing



Member of CISQ Federation

RINA

ISO 9001:2015
Sistema Qualità Certificato



OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – pratica n. SCPNNI67H22C311K – 30122016 – 1845 – SUAP 2821 – Ditta ITALTER di SCIPIONE NINO – Isola Del Gran Sasso (TE) – autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia provenienti da attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi.

RUZZO RETI S.P.A.
Titolario: 04.07.05 - Verso: USC

Prot. n° 0037315

Data Protocollo: 14/11/2018



Spett.le

**SUAP del Comune di
ISOLA DEL GRAN SASSO**

Pec: lavoripubblici@cert.isoladelgransasso.gov.it

In delega alla CCIAA di Teramo

Pec: suap.te@cert.camcom.it

e p. c.

Spett.le

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo
del Territorio e
Politiche Ambientali
Servizio gestione e qualità delle acque
Portici San Bernardino, 25
67100 L'AQUILA

Pec: dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le ditta

ITALTER di SCIPIONE NINO

Sede Legale
Fraz. Villa Petto
64042 COLLEDARA

Pec: nino.scipione@pec.it

In riferimento all'istanza in oggetto, si trasmette in allegato alla presente, il provvedimento di competenza, alla ditta "Italter di Scipione Nino", nella persona del legale rappresentante, per lo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, provenienti da attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, sita Zona Ind.le Area Santa Reparata, Isola del Gran Sasso (TE), nel pubblico collettore delle acque nere.

Distinti Saluti.

**Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Pierangelo STIRPE**

**Il RESPONSABILE DEPURAZIONE Zona C
Dott. Cristian QUARANTA**

Pag. 1 di 1

Società a capitale interamente pubblico sottoposta al controllo analogo dell'ATO N. 5 TE

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 N. 30948/14/S

Via Nicola Dati, 18 - 64100 Teramo - Tel. 0861.3101 - www.ruzzo.it - C.F. P. IVA 01522960671

Posta certificata: protocollo@ruzzocert.it



**RUZZO RETI S.P.A.
TERAMO**

In house providing



Member of CISQ Federation

RINA

ISO 9001:2015
Sistema Qualità Certificato



**AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA,
PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.**

Spett.le ditta

ITALTER di SCIPIONE NINO

Fraz. Villa Petto

64042 COLLEDARA

VISTA la domanda inoltrata dalla Sig. **Scipione Nino**, legale rappresentante della ditta "Italter di Scipione Nino", con attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, P. IVA 00703080671, con sede legale in Fraz. Villa Petto, 64042 Colledara (TE), acquisita ai Ns. atti al n. 22891 di prot. gen. in data 11/08/2017, intesa ad ottenere l'autorizzazione per scaricare le acque meteoriche di prima pioggia provenienti da **attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi**, sita in Zona Ind.le Area Santa Reparata, 64045 Isola Del Gran Sasso (TE), nel pubblico collettore delle acque nere nella stessa località, il quale confluisce nel depuratore Comunale denominato "Colledara Piane Mavone", avente codice impianto n° IT1367018A24C01;

VISTO il Regolamento che disciplina il servizio di fognatura e depurazione;

VISTO il D.Lgs. 152/06;

VISTA la L.R. 31/10;

VISTO il versamento effettuato sul c/c n. 11808649, intestato a Ruzzo Reti S.p.A., dell' importo di € 44,00 (quarantaquattro/00), quali spese tecniche e generali di istruttoria pratica, giusto V.c.c. n. 0227 del 30/12/2016;

VISTO il versamento effettuato sul c/c n. 11808649, intestato a Ruzzo Reti S.p.A., dell' importo di € 481,80 (quattrocentottantuno/80), quali spese per contributo trattamento acque di prima pioggia, giusto V.c.c. n. 0226 del 30/12/2016;

VISTO il versamento effettuato sul c/c n. 11808649, intestato a Ruzzo Reti S.p.A., dell' importo di € 26,40 (ventisei/40), quali spese per compensazione contributo trattamento acque di prima pioggia, giusto V.c.c. n. 0076 del 15/03/2018;

RITENUTO di poter concedere l'autorizzazione per quanto in competenza del Gestore e fatti salvi qualsivoglia diritti di terzi;

S I AUTORIZZA

la ditta **ITALTER di SCIPIONE NINO**, nella persona del legale rappresentante, a scaricare le acque reflue di prima pioggia, provenienti da **attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi**, sita in Zona Ind.le Area Santa Reparata, 64045 Isola Del Gran Sasso (TE), nel pubblico collettore delle acque nere nella stessa località, il quale confluisce nel depuratore Comunale denominato "Colledara Piane Mavone", avente codice impianto n° IT1367018A24C01, alle condizioni appresso indicate:

1. Le acque meteoriche di prima pioggia potranno essere scaricate in pubblica fognatura previo idoneo trattamento depurativo.
2. Lo scarico di acque reflue domestiche è sempre ammesso in pubblica fognatura nel rispetto del Regolamento del Gestore.

3. Gli scarichi delle acque meteoriche di prima pioggia dovranno rispettare i limiti previsti nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza, scarico in rete fognaria, del D. Lgs. 152/06.
4. Il titolare dovrà provvedere a proprie spese ad installare idonei sistemi e/o effettuare le necessarie operazioni che permettano il rispetto dei limiti di cui sopra.
5. Dovranno essere adottate le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
6. Relativamente alle acque di dilavamento del piazzale di origine meteorica, potranno essere scaricate in pubblica fognatura solo le acque di *prima pioggia*, ovvero quelle corrispondenti ai "primi 40 metri cubi per ettaro sulla superficie scolante servita dalla fognatura, per eventi meteorici distanziati tra loro di almeno sette giorni, restando escluse da tale computo le superfici coltivate" in accordo a quanto previsto all'art. 12, comma 1, lettera a) della L.R. n. 31 del 29.07.2010.
7. In funzione di quanto descritto al punto precedente, il sistema di accumulo/smaltimento dovrà garantire lo svuotamento della vasca nelle modalità previste dalla L.R. n. 31 del 29.07.2010.
8. Nella proprietà privata, dovrà essere mantenuto in piena efficienza un pozzetto contenente un sifone del tipo Firenze. Tale pozzetto dovrà avere opportune dimensioni, in modo che il sifone sia sempre libero.
9. Il richiedente dovrà garantire la presenza e l'idoneo funzionamento di un pozzetto per le acque reflue di cui al punto 6; tale pozzetto, da utilizzarsi per il prelievo campioni, dovrà essere ubicato prima del ricongiungimento con la linea di scarico proveniente dai servizi igienici, e dovrà avere chiusura ermetica con dimensioni minime di mt 0,80 x 0,80.
10. In relazione al periodo di validità del presente provvedimento ed ai volumi di prima pioggia scaricati in pubblica fognatura, il Gestore richiederà il corrispettivo annuale per il servizio di fognatura e depurazione sulla base delle tariffe correnti, di quanto disposto dal Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione della Ruzzo Reti Spa, e dell'estensione delle aree scoperte impermeabilizzate dichiarate dal titolare per m² 7700. In alternativa, il titolare dello scarico ha facoltà di installare opportuno misuratore di portata con relativo totalizzatore per il computo delle acque di prima pioggia immesse in pubblica fognatura, i cui volumi annuali dovranno essere comunicati al gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
11. Le acque meteoriche di seconda pioggia non potranno essere immesse in pubblica fognatura acque nere, ma, attraverso idoneo sistema scolmatore, dovranno pervenire ad altro corpo recettore, previa comunicazione all'Ente di competenza ai sensi della L.R. n. 31 del 29-07-2010.
12. Le acque di dilavamento meteoriche di tetti e coperture in genere, non potranno essere immesse in pubblica fognatura acque nere, ma dovranno pervenire ad altro corpo recettore, previa comunicazione all'Ente di competenza ai sensi della L.R. n. 31 del 29-07-2010.
13. Al fine di consentire quanto detto nei precedenti punti, dovrà essere installato apposito pozzetto scolmatore o analogo sistema di by-pass.
14. Il punto di immissione degli scarichi in pubblica fognatura ed il pozzetto di ispezione dovranno essere resi sempre accessibili all'organo tecnico di controllo.
15. E' vietato lo scarico diretto in pubblica fognatura di percolati e/o liquidi in genere, nonché di materiali solidi provenienti dalle lavorazioni, dalla movimentazione o deposito dei rifiuti; tali reflui dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A tale proposito, a richiesta del gestore, dovranno essere mostrate e/o inviate evidenze in merito (formulari di trasporto, registro di carico/scarico, ecc.).
16. Il titolare dello scarico dovrà impedire, attraverso opportune soluzioni tecniche, l'invio in pubblica fognatura di materiale grossolano; eventuale materiale grigliato dovrà essere smaltito in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
17. Il titolare è tenuto a provvedere a tutte le operazioni di manutenzione al fine di garantire il corretto funzionamento dei dispositivi di trattamento delle acque reflue di prima pioggia, secondo le modalità e le cadenze temporali riportate nei relativi manuali tecnici di riferimento e comunque alla rimozione del materiale sedimentato nella vasca di accumulo almeno una volta all'anno. I rifiuti risultanti da tali attività dovranno essere gestiti secondo la normativa vigente, e le relative evidenze documentali dovranno essere rese disponibili a richiesta del Gestore.

18. Il richiedente dovrà comunicare al Gestore la data di attivazione dello scarico con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni.
19. Con frequenza annuale, e per tutta la durata della presente autorizzazione (rif. punto 27), dovrà essere inviato un certificato di analisi delle acque di prima pioggia dal dilavamento dei piazzali e delle acque dei passi d'uomo dei serbatoi, con riferimento ai parametri della tab. 3 in all. 5 del D.lgs 152/06 tipizzanti lo scarico. Il certificato dovrà in ogni caso contenere la valutazione dei parametri COD, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali, Tensioattivi Totali, Alluminio, Mercurio, Zinco, Piombo, Nichel, Ferro, Rame, Cadmio, Grassi e oli animali/vegetali, Fenoli, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati.
20. La manutenzione ordinaria dei fognoli di allaccio è a totale cura e spese dell'utente.
21. I pozzetti intermedi, come anche quelli di prescrizione, dovranno essere impermeabilizzati. I chiusini d'ispezione dovranno essere in ghisa o altro materiale idoneo, non facilmente deteriorabile, e le loro dimensioni minime dovranno essere di cm. 50 x 50.
22. La ditta dovrà comunicare immediatamente al Gestore ogni eventuale disservizio che potrà comportare variazioni quantitative e qualitative del reflu scaricato.
23. Ogni modifica delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico sarà soggetta a richiesta di autorizzazione, con eventuale variazione del regime autorizzativo.
24. In relazione ad eventuali nuove acque prelevate da fonti diverse dall'acquedotto (corso d'acqua superficiale, sorgente privata, pozzo, ecc.) non comunicate in occasione della presente istanza da scaricarsi in pubblica fognatura, dovrà essere preventivamente inoltrata richiesta di autorizzazione allo scarico ai sensi della vigente normativa.
25. I tubi di allaccio dei servizi igienici al pubblico collettore dovranno essere di materiale idoneo, impermeabili e di diametro non inferiore a mm. 160.
26. La pendenza minima dovrà essere non inferiore all'1%.
27. La presente autorizzazione allo scarico ha la validità del provvedimento di A.U.A. il cui rinnovo dovrà essere richiesto secondo le modalità e i tempi previsti dalla vigente legislazione.
28. In caso di inosservanza delle prescrizioni assegnate, ai sensi dell'art. 130 del D.lgs. 152/06, si procederà, secondo la gravità dell'infrazione:
- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - alla revoca dell'autorizzazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
29. Per tutto quanto non espressamente menzionato, si rimanda alle prescrizioni del Regolamento per il Servizio di Fognatura e alle norme vigenti che disciplinano la materia.
30. La presente autorizzazione si intende rilasciata, fatti salvi i diritti di terzi.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Ing. Pierangelo Stirpe

Il Responsabile Depurazione Zona C
Dott. Cristian QUADRANTA



Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
DPC025 - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse estrattive del Territorio
DPC25003 – Ufficio Autorizzazione Emissioni – AUA PE/CH
PEC: dpc025@pec.regione.abruzzo.it - (via Cerulli Irelli n. 19, Teramo)

DPC024 - Servizio Gestione e Qualità delle Acque
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: DPR n. 59/2013 – A.U.A. **Ditta ITALTER di Scipione Nino –Isola del Gran Sasso TE.**
Determinazione di assenso all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006.

Estremi identificativi dell'istanza:

| | |
|---------------------------------|--|
| Impresa | Ditta ITALTER di Scipione Nino –Isola del Gran Sasso TE. |
| Gestore | Scipione Nino |
| P.IVA/C.F. | 00703080671 |
| Coord.Geografiche | Lat. N 42°32'14.62" - Long. E 13°41'24.91" |
| Cod. ATECO | 43.12 |
| Stabilimento | Zona Industriale Santa Reparata di Isola G.S. (Sede Legale: Villa Petto di Colledara) |
| Attività | Preparazione cantiere edile-attività di gestione rifiuti non pericolosi |
| Titoli abilitativi di interesse | <i>DPR 59/2013, art. 3 comma 1:</i> lettera a) “autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”; lettera c) “autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”; lettera e) “comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447”; lettera g) “comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215, 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152” |

Premesso che la **Ditta ITALTER di Scipione Nino** ha presentato richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13.3.2013, trasmessa con la relativa documentazione dal SUAP del Comune di Isola del Gran Sasso, in delega alla CCIAA, all'autorità competente Servizio DPC024, tramite 3 invii PEC del 27.3.2017 (acquisita al protocollo reg.le in pari data con i nn.79947-80112-80150) relativamente all'impianto sito in Z.I. S.Reparata di Isola del G.S.;

che l'istanza di AUA, riferita ai titoli abilitativi sopra specificati è stata successivamente perfezionata con integrazioni pervenute dal competente SUAP con PEC del 16.3.2018 (prot. reg.le 76091/16.3.2018);

Visti:

- Il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, in merito al regolamento circa la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale, A.U.A. ;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14/04/2006 n. 88 S.O. “Norme in materia ambientale” - Parte Quinta – Titolo I - e relativi Allegati I, II, III, IV, V, VI;
- il Decreto Legislativo n. 128 del 29/06/2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11/08/2010 n. 186 S.O. “Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;

- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2008, n. 133);
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006 n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale vengono definite le modalità, i criteri per l'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88, le altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e l'approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti, a far data dal 25/05/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 517 del 25 maggio 2007 (Decreto Legislativo n. 152 del 03.4.2006 – parte V. Riordino e Riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2), pubblicata sul BURA n. 55 del 27 giugno 2007;
- la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32 – "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014";
- la Delibera di Giunta Regionale 4 marzo 2016, n. 144 – "*Legge Regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014 - recepimento ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L.R. 32/2015 del 1° Accordo bilaterale Regione-Province per il trasferimento delle Funzioni in materia di Formazione Professionale - Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Agricoltura e del 2° Accordo bilaterale Regione - Province per il trasferimento delle Funzioni in materia di Tutela Ambientale, Energia, Industria, Commercio e Artigianato, nonché per il trasferimento di quota parte del Personale provinciale addetto alle Funzioni generali (15 % - ex art. 1 comma 2 dell'Accordo siglato dall'Osservatorio Regionale in data 21/10/2015)* ";
- la DGR 574 del 8.9.2016 – "*Riformulazione parziale dell'assetto organizzativo del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali*";

Evidenziato che:

1. la competenza per il procedimento in parola, inizialmente della Amministrazione Provinciale di Teramo, in base alle norme attuative del riordino di funzioni e competenze delle Province e della L.R. n. 32/2015, a far data dal 1 aprile 2016, è transitata in capo alla Regione Abruzzo, e nello specifico agli uffici del *Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali*;
2. ai sensi della DGR 574/2016 e successiva DGR 632/7.8.18, le competenze sono così strutturate:
 - a. Servizio Politica Energetica Qualità dell'Aria, SINA e Risorse estrattive del Territorio (DPC025)
 - Autorità Competente di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 59/2013 ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'A.U.A. PE – CH;
 - Autorizzazione Emissioni su tutto il territorio Regionale;
 - b. Servizio Gestione e Qualità delle Acque (DPC024)
 - Autorità Competente di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 59/2013 ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'A.U.A. AQ – TE;
 - Autorizzazione agli scarichi;
3. ai sensi di quanto disposto dalla DGR 517 del 2007, l'autorità competente per il controllo di cui all'art. 268, comma 1 lettera p del D.lgs. 152/2006 è l'ARTA che è autorizzata ad effettuare presso l'impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto delle prescrizioni
4. la disciplina e il controllo delle emissioni in atmosfera sono di competenza del *Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse estrattive del Territorio*, nell'ambito del citato Dipartimento;
5. è necessario procedere alla espressione della propria determinazione relativa al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Dlgs152/2016 ai fini dell'AUA adottata dall'autorità competente e che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Atteso che con nota 3442 del 3.5.2017, acquisita al prot. reg.le n. 118506/4.5.2017, il SUAP del Comune di Isola del Gran Sasso ha indetto apposita Conferenza dei Servizi con modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 al fine di procedere all'acquisizione di ogni intesa, nulla osta, concerti o altri atti di assensi da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento riguardante l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto specificata;

Che durante la conferenza tenutasi il 23.5.2017 la Provincia di Teramo ha rappresentato la carenza della verifica dell'assoggettabilità a VIA sospendendo il procedimento in attesa di integrazione;

Che, in esito alla nota n. 6420 del 14.8.2017 (prot. reg.le 218410/22.8.2017) con la quale il SUAP ha convocato la 2^ Conferenza per il giorno 12.9.2017, il Servizio DPC024 con nota 233673/12.9.2017 ha precisato che, ai fini dell'adozione dell'AUA richiesta, rimane in attesa di acquisire le rispettive determinazioni e/o pareri da parte degli organi competenti;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dal competente SUAP con Pec del 19.2.2018 (acquisita al prot. reg.le n. 52688/19.2.2018) contenente tra l'altro il parere urbanistico del Comune;

Preso atto dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori e dei seguenti pareri favorevoli pervenuti:

- **parere tecnico dell'A.R.T.A. Distretto di Teramo** prot. n. 22316 del 11.9.2017, trasmesso via PEC e acquisito al prot. della Regione Abruzzo con n. RA 233817 del 12.9.2017, in cui si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto per l'intero stabilimento produttivo di che trattasi, che comporta le emissioni diffuse riportate nel QRE datato 29.12.2016;
- **parere favorevole della A.S.L. –SISP di Teramo**, espresso con nota prot. 12632 del 4.2.2020 (acquisito al prot. Reg.le n. 33183/5.2.2020) vincolato alle eventuali prescrizioni impartite dall'ARTA di Teramo;
- **nota prot. n. 1327/19.2.2019 del Comune di Isola del Gran Sasso-Area Tecnica** (prot. Reg.le 52688 del 19.2.2019) in cui si esprime parere favorevole ai fini della conformità urbanistica;

Evidenziato che la ditta in questione dovrà attenersi scrupolosamente e automaticamente ad eventuali aggiornamenti e integrazioni del citato Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria in merito a valori limite delle emissioni inquinanti;

Vista la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,

SI TRASMETTE

Parere favorevole relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 del testo oggi in vigore, ai fini dell'adozione del provvedimento di A.U.A. per la **Ditta ITALTER di Scipione Nino** nella persona dello stesso in qualità di gestore pro tempore (impianto sito in Zona Industriale Santa Reparata di Isola del Gran Sasso, con attività di preparazione cantiere edile-gestione rifiuti non pericolosi), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali, allegati all'istanza e depositati agli atti.

Emissioni diffuse di cui al QRE del 29.12.2016 (Allegato 2.1 lett.c)

Le quantità e la tipologia delle sostanze inquinanti devono intendersi come limite massimo ammissibile per le sostanze dichiarate e riportate nel **Quadro Riassuntivo delle Emissioni** acquisito nelle modalità digitali e datato 29.12.2016, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto.

PRESCRIZIONI e CONDIZIONI

il Gestore dell'impianto deve:

1. attenersi alle seguenti prescrizioni riportate dall'ARTA nel proprio parere prot. n. 22316 del 11.9.2017:
 - "Installazione di contatore volumetrico per rilevare i consumi del sistema di irrigazione previsto per il contenimento delle emissioni diffuse con registrazione delle letture con cadenza quindicinale".
2. adottare tutte le misure necessarie, soprattutto durante i periodi di scarsa piovosità, per il contenimento delle emissioni diffuse e non, per la tutela della qualità dell'aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecnologie disponibili.
3. annotare le letture dei quantitativi di acqua utilizzata, di cui al punto 1, su apposito Registro vidimato dal Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA della Regione Abruzzo. Tale registro deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo;

4. comunicare ogni difformità degli impianti o dello stabilimento alla Regione Abruzzo, al Comune competente per territorio, al Distretto Provinciale A.R.T.A. Abruzzo di Teramo e al Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, della A.S.L. di Teramo, entro le otto ore successive all'evento, ovvero guasti agli impianti che non permettano il rispetto dei valori limite di emissione; in tali casi, l'attività deve essere interrotta fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio, dando comunicazione altresì di eventuali provvedimenti che si adotteranno.

SI PRECISA:

- il presente atto si rilascia ai soli fini del controllo delle emissioni in atmosfera per cui si fa salva ogni altra autorizzazione, benestare o nullaosta occorrenti a qualsiasi altro fine relativamente alla realizzazione degli impianti o concernente la loro sicurezza;
- per quanto altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente;
- sono fatti salvi i diritti di terzi e specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27. 7.1934 n. 1265 ed ogni altra successiva manifestazione di volontà;
- la Ditta è tenuta a comunicare, tramite S.U.A.P, alla Regione, al Distretto provinciale dell'ARTA, al Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Teramo ed agli altri organi coinvolti nel procedimento, ogni variazione di ragione sociale, sede legale, legale rappresentante, responsabile di stabilimento e, preventivamente, ogni successiva variazione o modifica dell'impianto autorizzato con il presente atto, come disposto dall'art. 269 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e a richiedere l'autorizzazione nei casi previsti, secondo le procedure amministrative previste dalla normativa vigente (D.P.R..n. 59 del 13 marzo 2013);
- il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.Lgs. 152/06, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativa previste dall'art. 279 del suddetto Decreto o da altre norme se ed in quanto applicabili;
- la Regione Abruzzo, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:
 - alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
 - alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata con il presente atto, per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
 - alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente;
- ai sensi del comma 9 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso l'impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto delle prescrizioni;
- sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o Organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto.

Estensore e Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Lucia Boccia
Firmato elettronicamente

Responsabile dell'Ufficio
Dott. Enzo De Vincentiis
Firmato elettronicamente

Il Dirigente
dott.ssa Iris Flacco
Firmato digitalmente



COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Provincia di Teramo)
AREA TECNICA

I° Settore - Servizio Urbanistica e LL.PP.
Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata

C.F. 8000379067 - Tel. 0861 975926/7 - fax 0861 975928 - Mail:urbanistica@isoladelgransasso.gov.it

Prot. 9304

Isola del Gran Sasso, 24.10.2018

Alla ditta **ITALTER** di Scipione Nino
f.ne Villa Petto
64042 Colledara
nino.scipione@pec.it

Alla **GIUNTA REGIONALE**
Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Via Catullo 2
PESCARA
Dpc024@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Nulla Osta impatto acustico

VISTA l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale, per l'impianto sito in Loc. Santa Reparata, con attività di lavorazione e recupero inerti e produzione conglomerati cementizi ;

VISTA la Relazione Tecnica di Valutazione previsionale dell'Impatto Acustico in data 27.12.2016 a firma del Per. Ind. Augusto Iovenitti, Tecnico competente in acustica Ambientale, dove al punto 3.4 -impatto acustico-, dichiara che, "sulla base delle misure effettuate in campo durante la lavorazione nel solo periodo diurno, emerge che sono rispettati i valori limite per cui l'attività è compatibile con l'area in cui è insediata";

VISTA inoltre la dichiarazione in merito alle apparecchiature "i macchinari utilizzati all'aperto sono dotati di certificato di conformità e avranno caratteristiche e requisiti rispondenti alle richieste della direttiva 14/CE/00";

VISTA:

- la legge n. 447 del 26.01.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D.P.C.M. 01.03.1991 "Determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni;

Per quanto sopra riportato concede il

NULLA OSTA

istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale, per l'impianto sito in Loc. Santa Reparata, con attività di lavorazione e recupero inerti e produzione conglomerati cementizi, ai fini dell'impatto acustico.

Il presente Nulla Osta, in quanto riferito specificatamente alla "valutazione acustica" non ha carattere assorbente o di sanatoria rispetto ad altri obblighi e/o autorizzazioni propedeutiche o necessarie per lo svolgimento dell'attività menzionata.

Il Nulla Osta viene rilasciato con riserva da parte dell'Amministrazione di procedere alle verifiche circa la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni rese, e può essere revocato in qualsiasi momento per violazioni della normativa vigente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Maria Gabriella Fortezza)



Area 1

Valorizzazione E Tutela Ambientale

**DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 1711 DEL
25/11/2021**

Proposta di determina Nr. 1909 del 15/11/2021

OGGETTO: ITALTER DI SCIPIONE NINO. ISTANZA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59. COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.. IMPIANTO SITO IN ZONA INDUSTRIALE SANTA REPARATA NEL COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il SUAP di Isola del Gran Sasso, in delega alla CCIAA di Teramo, in data 04.04.2017 ha trasmesso la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, ex D.P.R. 59/2013, della ditta ITALTER di Scipione Nino (in seguito denominata ditta), acquisita al protocollo dell'Ente nella stessa data al n. 55517, per l'impianto sito in zona industriale Santa Reparata nel Comune di Isola del Gran Sasso;
- tra i titoli abilitativi richiesti dalla ITALTER di Scipione Nino, è compresa la comunicazione di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ex art. 3, comma 1, lettera g) del D.P.R. 59/2013, per l'inizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi;

VERIFICATA la documentazione pervenuta e constatato che la capacità di trattamento giornaliera (operazioni di recupero R3 – R5) dell'impianto è superiore a 10 t/giorno, con nota provinciale n. 73660 del 03/05/2017, ex paragrafo 7, punto z.b) dell'allegato IV parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è stata comunicata alla ditta la necessità di sottoporre l'impianto a verifica di assoggettabilità a V.I.A., con invito a inoltrare al competente Servizio della Regione Abruzzo la documentazione necessaria ai fini del rilascio del relativo parere, inoltre è stata comunicata l'archiviazione della richiesta;

DATO ATTO che con nota PEC del 03/05/2017 prot. n. 3442, acquisita al protocollo dell'Ente in data 09/05/2017 al n. 77543, il Servizio Area Urbanistica – LL.PP. – Ambiente e Territorio – Commercio del Comune di Isola del Gran Sasso, ha convocato una conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010, avente ad oggetto la richiesta di A.U.A. della ITALTER di Scipione Nino, per l'impianto sito in zona industriale Santa Reparata nel Comune di Isola del Gran Sasso;

VISTO il verbale della conferenza dei servizi – sportello unico attività produttive, trasmesso dal Comune di Isola del Gran Sasso, acquisito al protocollo dell'Ente in data 23/05/2017 al n. 86644, nel quale il rappresentante di questo Ente ha ribadito quanto già comunicato con nota n. 73660 del 03/05/2017;

ATTESO che nella conferenza dei servizi, sopra citata il rappresentante della ditta ha dichiarato: *“di rinunciare alle operazioni di recupero R3 e R5 ed effettuerà unicamente operazioni di messa in riserva (R13) dei rifiuti gestiti. Per tale motivo non risulta necessaria la verifica di assoggettabilità a V.I.A.”*;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal rappresentante della ditta nella sopra citata conferenza dei servizi;

VISTA la documentazione trasmessa dal SUAP, acquisita al protocollo dell'Ente in data 14/08/2017 al n. 127364;

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 1711 DEL 25/11/2021

PROPOSTA DI DETERMINA NR. _ DEL _

DATO ATTO che con nota PEC del 14/08/2017 prot. n. 6420, acquisita al protocollo dell'Ente in data 16/08/2017 al n. 127459, il Servizio Area Urbanistica – LL.PP. – Ambiente e Territorio – Commercio del Comune di Isola del Gran Sasso, ha convocato una nuova conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 7 del DPR 160/2010;

DATO ATTO altresì che il responsabile del Servizio Area Urbanistica – LL.PP. – Ambiente e Territorio – Commercio del Comune di Isola del Gran Sasso, ha trasmesso, in data 11/09/2017, la documentazione fornita dalla ditta, acquisita al protocollo provinciale nella stessa data al n. 130286;

VISTA la comunicazione della Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio – Ambiente – Servizio Gestione delle Acque e Qualità delle Acque – Ufficio Autorizzazioni Scarichi Teramo del 12/09/2017, acquisita al protocollo dell'Ente nella stessa data al n. 130499, con la quale è stata chiesta l'emissione della determinazione di competenza di questo Ente;

VISTO il verbale della conferenza dei servizi – sportello unico attività produttive del 12/09/2017, acquisito al protocollo dell'Ente in pari data al n. 130578, nel quale il rappresentante di questo Ente ha evidenziato la mancanza di alcuni documenti per procedere all'istruttoria della pratica;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP in data 16/03/2018, acquisita al protocollo provinciale nella stessa data al n. 9987;

ATTESO che la documentazione pervenuta è risultata ancora priva di parte della documentazione necessaria per il prosieguo dell'istruttoria, con nota n. 12410 del 05/04/2018 è stato chiesto di trasmettere la documentazione mancante;

DATO ATTO che con nota n. 12410 del 05/04/2018 è stato comunicato che, a seguito di verifica di procedibilità dell'istruttoria, la ditta è stata iscritta al registro provinciale, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., con il numero 300/TE a far data dal 16/03/2018 e sono state inoltre chieste integrazioni documentali;

DATO ATTO che, contestualmente alla nota di comunicazione di iscrizione al R.I.P., è stato chiesto al competente Servizio del Comune di Isola del Gran Sasso, di comunicare l'eventuale sussistenza o meno di impedimenti allo svolgimento dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi nel sito indicato;

VISTA la nota della Regione Abruzzo n. 359162 del 20/12/2018, acquisita al protocollo provinciale in pari data al n. 42508, di sollecito al rilascio della determinazione di competenza;

DATO ATTO che con nota provinciale n. 0246 del 04/01/2019, in risposta alla sopra citata nota regionale, è stata comunicata l'impossibilità a rilasciare la determinazione di conferma di iscrizione R.I.P. (titolo abilitativo di cui alla lettera g, art. 3, comma 1, del D.P.R. 59/2013) data la mancata produzione da parte della ditta della documentazione integrativa richiesta in data 05/04/2018;

DATO ATTO inoltre che non è stato possibile eseguire il sopralluogo preventivo programmato in data 31/05/2018, a causa dei lavori ancora in corso nell'impianto, pertanto, lo stesso è stato rinviato ad una successiva data da stabilire;

VISTA la nota del Servizio Urbanistica e LL.PP. di Isola del Gran Sasso del 19/02/2019, acquisita al protocollo dell'Ente alla stessa data al n. 4507, con la quale è stata comunicata *“l'assenza di impedimenti allo svolgimento dell'attività di lavorazione e recupero inerti e produzione conglomerati cementizi”*;

ATTESO che la ditta non ha fatto pervenire la documentazione integrativa richiesta, con nota provinciale n. 4865 del 20/02/2020, è stato comunicato alla stessa, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento di emissione del divieto inizio dell'attività di cui all'iscrizione R.I.P. 300/TE;

DATO ATTO che con nota del 28/02/2020, acquisita in pari data al n. 5752, la ditta ha trasmesso parte della documentazione richiesta e, contestualmente, ha chiesto una proroga di due mesi per la presentazione della ulteriore documentazione;

VISTA la nota provinciale n. 7010 del 16/03/2020 con la quale è stata concessa la proroga ed è stata rinnovata la richiesta di adeguamento dell'impianto al D.M. 69/2018 ed alle linee guida ISPRA, inerenti la gestione del fresato

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 1711 DEL 25/11/2021

PROPOSTA DI DETERMINA NR. _ DEL _

d'asfalto e la gestione di rifiuti di cui alla tipologia 7.1 del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii., nonché è stato sollecitato l'invio della documentazione già richiesta;

DATO ATTO che con la nota n. 7010 del 16/03/2020 è stato inoltre chiesto al Servizio Urbanistica e LL.PP. di Isola del Gran Sasso di riconsiderare quanto comunicato in data 19/02/2019, in quanto l'attività di recupero della ditta consiste nella messa in riserva di rifiuti non pericolosi e non nella lavorazione e recupero di inerti e produzione di conglomerati cementizi;

PRESO ATTO della nota del 06/04/2020, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 8056, con la quale la ditta a seguito delle misure urgenti predisposte dal Governo per fronteggiare l'emergenza COVID 19, ha chiesto la sospensione dei termini per la presentazione dei documenti;

VISTA la nota provinciale n. 9202 del 24/04/2020 di presa d'atto della richiesta della ditta del 06/04/2020;

VISTA la nota del 06/07/2020, acquisita al protocollo dell'Ente alla stessa data al n. 13837, con la quale è stata trasmessa la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza Antincendio (art. 4 DPR 151/2011) – Rif. Pratica VV.F. n. 6547 del 15/06/2020;

PRESO ATTO della nota del 09/09/2020, acquisita al protocollo dell'Ente in data 27/11/2020 al n. 24853, con la quale è stata trasmessa ulteriore documentazione;

VISTA la nota provinciale n. 8248 del 16/04/2021, con la quale è stato comunicato alla ditta la data di esecuzione della visita preventiva di cui all'art. 216, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'avvio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi;

DATO ATTO che il sopralluogo programmato per il giorno 22/04/2021 non è stato effettuato in quanto i rappresentanti della ditta sono risultati assenti;

VISTA la nota del 22/09/2021, acquisita al protocollo dell'Ente in data 23/09/2021 al n. 19240, con la quale la ditta ha comunicato la messa a norma dell'impianto con richiesta di sopralluogo;

VISTO il verbale d'ispezione n. 21/2021 del 27/10/2021 dal quale è risultato che l'impianto è conforme al lay - out presentato dalla ditta;

VERIFICATO che l'attività di recupero rifiuti non pericolosi, relativamente alle tipologie dei rifiuti indicati dalla ditta, è conforme ai requisiti di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;

VERIFICATO che le quantità richieste rientrano nei limiti dei quantitativi massimi recuperabili di cui al D.M. 05/02/98 e s.m.i.;

VISTE, ai fini del controllo della corretta prestazione delle garanzie finanziarie, le schede sinottiche informative redatte secondo il modello A1.1 ed il modello B1 approvati dalla Regione Abruzzo con DGR 465/2008;

ATTESO che la ditta è tenuta a prestare a questo Ente, per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi della DGR 28 aprile 2016 n. 254, la garanzia finanziaria prevista per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

DATO ATTO che la garanzia finanziaria, ex art. 6, comma 1), lettera a) della D.G.R. 254/2016, deve avere una durata pari a quella dell'Autorizzazione Unica Ambientale (15 anni) maggiorata di 2 anni e può essere prestata anche in base a piani annuali o quinquennali, in modo da garantire la copertura del predetto periodo;

VERIFICATO l'allegato B1 con il quale la ditta ha definito l'importo da prestare con garanzia finanziaria per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi;

PRESO ATTO che la ditta ha versato, ai sensi del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, il diritto di iscrizione;

VISTI:

il D.P.R. 59/2013;

il D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.

il D.M. 05/02/98 e s.m.i.;

la L.R. 19/12/2007 n. 45 e s.m.i.;

la D.G.R. 1192/2008;

la D.G.R. n. 254 del 28/04/2016;

la D.G.R. n. 812 del 5/12/2016;

la L. 241/1990 e s.m.i.;

il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., lo statuto dell'Ente ed il Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni, approvato con DCP n. 7/28.02.2013;

RILEVATO che:

- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale e, in particolare;
- il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, e ss.mm.ii.;
- è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endoprocedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;
- risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale *n. 16 del 28/07/2021*, avente ad oggetto: "AREA 2 -Bilancio e Gestione delle Risorse -Settore 1.1: Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021- 2023 - Approvazione (artt. 170 E 174 TUEL)";

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale *n. 17 del 28/07/2021*, avente ad oggetto: "AREA 2 -Bilancio e Gestione delle Risorse -Settore 1.1: Approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e dei relativi allegati (art. 174 TUEL)";

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale *n. 18 del 28/07/2021*, avente ad oggetto: "AREA 2 -Bilancio e Gestione delle Risorse -Settore 2.1: Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 - Salvaguardia degli equilibri (art.193 TUEL) e variazione di assestamento generale (art.175, comma 8, TUEL) - Provvedimenti";

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento, con il rilascio del proprio parere favorevole sul presente provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. E) della legge 190/2012, attesta l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso;

DATO ATTO, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. e) della Legge n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del titolare dell'ufficio;

D E T E R M I N A

per le motivazioni riportate in narrativa di:

- 1 di confermare l'iscrizione della ditta ITALTER di Scipione Nino, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al n. 300/TE del Registro Iscrizione Provinciale (R.I.P.) per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi da svolgere nell'impianto sito in zona industriale Santa Reparata nel Comune di Isola del Gran

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 1711 DEL 25/11/2021

PROPOSTA DI DETERMINA NR. _DEL_

Sasso, indicando, come di seguito riportato, il numero, la tipologia ed i codici EER dei rifiuti, le operazioni e le attività di recupero, nonché i quantitativi massimi di rifiuti recuperabili, in conformità a quanto indicato nell'Allegato I Suballegato I del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., così come da progetto acquisito agli atti di questo Servizio:

| N° Tipologia | Tipologia | EER | | Attività di Recupero | Operazione di Recupero | Capacità max istantanea (t) | Quantità t/anno |
|-----------------|---|--|--|--|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1.1 | Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi | 15 01 01 15 01 05 | 15 01 06 20 01 01 | Messa in riserva con riduzione volumetrica | R13 | 150 | 18.000 |
| 1.2 | Scarti di pannolini e assorbenti | 150203 | | Messa in riserva con riduzione volumetrica | R13 | 50 | 500 |
| 2.1 | Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro | 10 11 12 15 01 07 16 01 20 | 17 02 02 19 12 05 20 01 02 | Messa in riserva con selezione | R13 | 100 | 10.000 |
| 2.3 | Rottame fine di cristallo | 101199 | | Messa in riserva con selezione | R13 | 50 | 1.500 |
| 2.4 | Rifiuti di fibre di vetro | 17 02 02 | 20 01 02 | Messa in riserva con selezione | R13 | 50 | 6.290 |
| 3.1 | Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici | 10 02 10 12 01 01 12 01 02 15 01 04 17 04 05 19 01 02 | 16 01 17 19 01 18 19 12 02 20 01 40 10 02 99 12 01 99 | Messa in riserva con riduzione volumetrica | R13 | 300 | 40.000 |
| 3.2 | Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe | 11 05 01 11 05 99 12 01 03 12 01 04 15 01 04 17 04 01 17 04 02 17 04 03 | 17 04 04 17 04 06 17 04 07 19 10 02 19 12 03 20 01 40 10 08 99 12 01 99 | Messa in riserva con riduzione volumetrica | R13 | 200 | 20.000 |
| 3.3 | Sfidi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo | 15 01 04 15 01 05 | 15 01 06 19 12 03 | Messa in riserva con riduzione volumetrica | R13 | 100 | 4.800 |
| 3.5 | Rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagno | 15 01 04 | 20 01 40 | Messa in riserva con riduzione volumetrica | R13 | 100 | 10.000 |
| 5.1 | Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili | 16 01 06 16 01 18 16 01 16 | 16 01 22 16 01 17 | Messa in riserva con riduzione volumetrica | R13 | 100 | 5.000 |
| 5.2 | Parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni. | 16 01 06 16 01 18 16 01 16 | 16 01 22 16 01 17 | Messa in riserva con riduzione volumetrica | R13 | 100 | 6.300 |
| 5.6 | Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi | 16 02 14 20 01 36 | 16 02 16 20 01 40 | Messa in riserva con selezione | R13 | 50 | 5.000 |
| 5.7 | Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto | 16 02 16 17 04 11 | 17 04 02 | Messa in riserva con selezione | R13 | 50 | 750 |

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 1711 DEL 25/11/2021

PROPOSTA DI DETERMINA NR. _ DEL _

| N° Tipologia | Tipologia | EER | | Attività di Recupero | Operazione di Recupero | Capacità max istantanea (t) | Quantità t/anno |
|-----------------------------------|---|--|--|---|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 5.8 | Spezzoni di cavo di rame ricoperto | 16 01 18 17 04 01 16 01 22 | 17 04 11 16 02 16 | Messa in riserva con selezione | R13 | 50 | 1.000 |
| 5.9 | Spezzoni di cavo di fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico (a), semidielettrico (b) e metallico (c) | 16 02 16 | 17 04 11 | Messa in riserva con selezione | R13 | 50 | 100 |
| 5.16 | Apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici, rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi | 11 01 14 16 02 14 11 02 06 | 16 02 16 20 01 36 11 02 99 | Messa in riserva con selezione | R13 | 100 | 590 |
| 5.19 | Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC | 16 02 14 20 01 36 | 16 02 16 | Messa in riserva con selezione | R13 | 100 | 1.500 |
| 6.1 | Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici | 02 01 04 19 12 04 15 01 02 | 20 01 39 17 02 03 | Messa in riserva con riduzione volumetrica | R13 | 150 | 7.700 |
| 6.2 | Sfidi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche | 07 02 13 16 02 16 12 01 05 | 16 03 06 16 01 19 17 02 03 | Messa in riserva con riduzione volumetrica | R13 | 30 | 3.500 |
| 7.1 | Rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali | 10 13 11 17 01 07 17 01 01 17 08 02 | 17 01 02 17 09 04 17 01 03 20 03 01 | Messa in riserva con selezione | R13 | 350 | 50.000 |
| 7.6 | Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo | 170302 | 200301 | Messa in riserva con selezione | R13 | 200 | 35.000 |
| 7.29 | Rifiuti di lana di vetro e lana di roccia | 170604 | | Messa in riserva con selezione | R13 | 20 | 20 |
| 7.30 | Sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili | 170506 | 200303 | Messa in riserva con selezione | R13 | 80 | 5.000 |
| 7.31 bis | Terre e rocce da scavo | 170504 | | Messa in riserva con selezione | R13 | 150 | 15.000 |
| 9.1 | Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno | 03 01 01 17 02 01 03 01 05 19 12 07 | 03 01 99 20 01 38 15 01 03 20 03 01 | Messa in riserva con selezione | R13 | 100 | 20.000 |
| 9.2 | Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno | 03 01 01 | 03 01 05 | Messa in riserva con selezione | R13 | 100 | 10.000 |
| 10.2 | Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma | 16 01 03 | | Messa in riserva con selezione | R13 | 50 | 7.680 |
| 16.1, lett I) | Rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da: I) manutenzione del verde ornamentale | 200201 | | Messa in riserva con selezione | R13 | 100 | 10.000 |
| Potenzialità totale dell'impianto | | | | | | 3.030 | 295.230 |

- di disporre che i rifiuti per i quali è effettuata la messa in riserva con selezione, cernita o riduzione volumetrica, non possano essere sottoposti a successive operazioni di recupero R13 effettuate presso altri impianti di recupero, ma che gli stessi siano inviati ad impianti per il loro effettivo recupero, così come previsto per la corrispondente tipologia;
- di richiamare la ditta ad effettuare la messa in riserva conformemente a quanto stabilito nell'Allegato 5 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. ed in particolare di predisporre di opportuna cartellonistica che identifichi la tipologia di rifiuto e l'EER depositato nell'area allo stesso riservata;

4. di richiamare la ditta ad effettuare l'attività di recupero rifiuti non pericolosi nell'impianto conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente nell'ambito della prevenzione incendi;
5. di precisare che per le tipologia di rifiuti in iscrizione dovranno essere obbligatoriamente rispettate: la provenienza, le caratteristiche del rifiuto e l'attività di recupero, disposte nel D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
6. di precisare che le aree di messa in riserva dei rifiuti, non potranno essere utilizzate per il deposito di altri materiali, inoltre dovrà essere sempre rispettato il limite relativo alla capacità massima istantanea di stoccaggio che in nessun caso potrà essere superato;
7. di prescrivere che il titolare e/o gestore dell'impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l'obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

- a. accertare che il trasportatore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
- b. in caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana ove ha sede l'impianto;

Nel caso di cui alla lettera b) il gestore dell'impianto, laddove accetti i conferimenti di rifiuti, ha l'obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell'impianto ha altresì l'obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di controllo competenti per territorio;

- 8 di richiamare la ditta al rispetto degli obblighi di legge relativi agli artt. 189, 190 e 193 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 9 di disporre che deve essere comunicato alla Provincia di Teramo, l'eventuale respingimento di carichi di rifiuti entro e non oltre 24 ore, trasmettendo la fotocopia del formulario di identificazione;
- 10 di dare atto altresì che la ditta sopra richiamata è tenuta al versamento, ai sensi del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, del diritto di iscrizione calcolato in base al quantitativo annuo di rifiuti trattati, per tutti gli anni di durata dell'attività entro il 30 aprile di ciascun anno e che tali importi saranno introitati nel capitolo di entrata n. 2520/b.c. denominato "diritti di iscrizione al R.I.P.";
- 11 di disporre che la ITALTER di Scipione Nino trasmetta, entro 10 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, la garanzia finanziaria così come disposto dalla D.G.R. n. 254/2016 per l'importo definito nell'allegato B1. La mancata produzione entro il termine indicato, non consente l'effettivo esercizio della nuova attività di recupero rifiuti non pericolosi, così come disposto dall'art. 48 della L.R. 45/2007 e s.m.i.;
- 12 di dare atto che il presente provvedimento rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- 13 di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 216, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 14 di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Gestione e Qualità delle Acque Ufficio Scarichi di Teramo;
- 15 di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà Pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente e nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente".

Tale iscrizione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quanto altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

Avverso il presente provvedimento è ammessa ogni forma di tutela, come per legge nei termini prescritti.

IL DIRIGENTE
Cugini Furio

8/PARER

Rif. Vs. N°
(Prot. prec. N°

/
)

del

Spett.le Regione Abruzzo
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali
DPC024 - Servizio Gestione e Qualità delle
Acque (L'Aquila)
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le Comune di Isola del Gran Sasso
Servizio SUAP
lavoripubblici@cert.isoladelgransasso.gov.it

OGGETTO: Ditta: Ditta Ital ter di Scipione Nino- Comune: Isola del Gran Sasso (TE)
Trasmissione Parere Tecnico di competenza sulle emissioni in atmosfera
finalizzato al rilascio dell'AUA ai sensi del DPR 59/13.

In riscontro alla nota prot. n. 6420 del 14/08/2017 della Comune di Isola del Gran Sasso, si
trasmette il parere tecnico di competenza del Distretto di Teramo.
Distinti saluti.

Il Direttore del Distretto
Dott. Mauro Campanella
Firmato digitalmente

RDG

PARERE TECNICO

Ditta: Ital ter di Scipione Nino- Comune: Isola del Gran Sasso, TE
D.Lgs. 152/06, Parte V – Titolo I - art. 269. - D.Lgs.128/10.

Il Dirigente della Sezione Controlli Integrati del Distretto ARTA Abruzzo di Teramo,
-sulla base della documentazione agli atti, ed in particolare dei seguenti documenti:

- valutata la conformità degli impianti e delle emissioni da autorizzare al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
- valutate le misure adottate per il contenimento delle emissioni diffuse

ESPRIME

per quanto di competenza, parere tecnico **favorevole** al rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto per l'intero stabilimento produttivo di che trattasi, che comporta le emissioni diffuse riportate nel Q.R.E. datato 29/12/2016.

Prescrizioni proposte:

- Installazione di contatore volumetrico per rilevare i consumi del sistema di irrigazione previsto per il contenimento delle emissioni diffuse con registrazione delle letture con cadenza quindicinale.

Tali prescrizioni sono suscettibili di modifiche ed integrazioni a seguito di quanto possa emergere da rilievi ispettivi e/o analitici effettuati da questo Ente.

Teramo 11/09/2017

Il Responsabile dell'Ufficio AIA- E.A. - Q.A.
Dott. Graziano Di Luigi
Firmato digitalmente

Il Dirigente
della Sezione Controlli Integrati
Dott. Mauro Campanella
Firmato digitalmente





**AUSL 4
TERAMO**

il meglio è nel tuo territorio

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C.- SERVIZIO D'IGIENE E SANITA' PUBBLICA
C.da Casalena - Teramo
DIRETTORE Dott. Antonio SANTONE
Tel 0861/420576-588 FAX 0861/ 420586 Email: siesp@aslteramo.it
Pec: siesp@pec.aslteramo.it

ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO
Posta in Partenza



Prot. nr. 0012632/20 del 04/02/2020

Alla Regione Abruzzo
DPC024 - Servizio Gestione e Qualità delle Acque
Via Cerulli Irelli n° 19
64100 Teramo

OGGETTO: Ditta "ITALTER di Scipione Nino", impianto sito in Zona Industriale Area S. Reparata snc, del Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia. Rilascio Parere.

In relazione alla richiesta di parere per l'Autorizzazione Unica Ambientale, relativa all'impianto sito nella Zona Industriale Area S. Reparata snc, del Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia, con attività di recupero rifiuti non pericolosi, esaminata la documentazione in proprio possesso, esprime parere favorevole ai sensi del R.D. n° 1265/34, vincolato alle eventuali prescrizioni impartite dall'A.R.T.A. Dip. Prov. di Teramo.

Distinti saluti.



IL TECNICO DELLA PREVENZIONE
Dott. Pierluigi Fioravanti



COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

(Provincia di Teramo)

AREA TECNICA

I° Settore - Servizio Urbanistica e LL.PP.

Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata

C.F. 8000379067 - Tel. 0861 975926/7 - fax 0861 975928 - Mail:urbanistica@isoladelgransasso.gov.it

Prot. 1327

Isola del Gran Sasso, 19.02.2019

Alla ditta ITALTER di Scipione Nino

f.ne Villa Petto

64042 Colledara

nino.scipione@pec.it

Alla GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali

Via Catullo 2

PESCARA

Dpc024@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Parere conformità urbanistica

VISTA l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale, per l'impianto sito in Loc. Santa Reparata, con attività di lavorazione e recupero inerti e produzione conglomerati cementizi ed i relativi allegati;

VISTO il Permesso di Costruire n. 618 del 16.10.2017, rilasciato al sig. Scipione Nino, relativamente all'intervento di "Ristrutturazione ed ampliamento di un capannone esistente da destinare ad impianto di separazione di rifiuti inerti non pericolosi";

VISTI:

- il P.R.G. vigente e le relative N.T.A.;
- il Piano per gli Insediamenti Produttivi in Zona Santa Reparata;
- il D. P. R. 380/2001

Per quanto di competenza esprime il proprio

PARERE FAVOREVOLE

di conformità urbanistica relativamente all'impianto sito in Loc. Santa Reparata, con attività di lavorazione e recupero inerti e produzione conglomerati cementizi.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Maria Gabriella Fortezza)